



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

in data: 26.06.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **21.20** in Piazza Martiri, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

1) BERNARDELLI BARBARA	Presente	11) SABATTINI LUCIO	Presente
2) ANGELI ROBERTO	Presente	12) BECCHI GABRIELE	Presente
3) OLIVERIO MARIA LUISA	Assente	13) MORETTI FABIO UMBERTO	Presente
4) RINALDI ROBERTO	Presente	14) CILIDONIO ANTONIO	Presente
5) MANFREDINI TOMMY	Presente	15) AMODEO CATERINA	Assente
6) MESSORI SIMONE	Presente	16) BERNARDELLI MICOL	Presente
7) GUARDAFRENI STEFANO	Presente	17) SCARAVELLI GAETANO	Presente
8) BEDOGNI ELENA	Presente		
9) BEDOGNI MAURO	Presente		
10) ARIOLI LIVIA	Presente		

Totale presenti: 15

Totale assenti : 2

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BERNARDELLI BARBARA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 18 in data 26.06.2012

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Sono presenti gli Assessori Parmiggiani Franco, Parmigiani Sauro, Angeli Roberto, Albinelli Franco, Cagnolati Sonia e Panizza Mauro.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno in oggetto. Fino al 2011 l'addizionale IRPEF era dello 0,4% per tutti i redditi. Le nuove normative hanno consentito di introdurre uno scaglionamento, prevedendo anche una fascia di esenzione. Il Sindaco elenca le fasce di applicazione dell'IRPEF. Per la stragrande maggioranza dei redditi l'aliquota non viene modificata. Maggiori sacrifici vengono richiesti a chi ha redditi maggiori. Interviene il Consigliere Micol Bernardelli che anticipa il voto contrario del proprio gruppo, ritenendo inopportuno e non corretta l'applicazione di tale addizionale. Replica il Sindaco precisando che l'applicazione IRPEF non viene modificata da molti anni. La variazione che viene proposta è a totale carico dei redditi più alti. I tagli nei trasferimenti e nelle disponibilità dei bilanci la rendono dovuta. Si è cercato di introdurre criteri di maggiore equità nell'applicazione, andando incontro ai redditi più bassi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 2 del 13/01/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF con aliquota allo 0,2%;
- la propria deliberazione n. 14 del 22/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva, dall'esercizio finanziario 2007, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,3%;
- la propria deliberazione n. 16 in data 20/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva, per l'esercizio finanziario 2008, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,4%;
- la propria deliberazione n. 50 del 29/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si confermava per l'esercizio finanziario 2011 l'aliquota nella misura dello 0,4% e si prevedeva per l'anno 2012 l'aumento dell'addizionale nella misura dello 0,6%;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);

RICHIAMATO:




COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D. Lgs. 360/1998 sopra richiamato;
- in particolare il comma 142, il quale dispone che "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali....";

RILEVATO:

- che l'art. 3 della legge finanziaria per il 2003 (L. 27-12-2002 n. 289) in funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni (e le regioni) deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non fossero confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, fino a quando non si fosse raggiunto un accordo ai sensi del d.lgs. n. 281/97, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.;
- che la suddetta sospensione è stata confermata dalle leggi finanziarie per il 2004, 2005 e 2006 (fatta salva una limitata deroga prevista dal comma 51 dell'art. 1 della L. n. 311/2004) non essendo stata approvata, nel frattempo, la prevista legge quadro in materia di federalismo fiscale;
- che l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha poi reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007;
- che l'art. 1, c. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha successivamente disposto che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- che la materia è stata oggetto di disciplina, da parte dell'art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, al c. 30, dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;
- che l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13/8/2011 n. 138, convertito nella Legge 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 241, dispone che:
 - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
 - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI, altresì:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto alla Legge di conversione 24 febbraio 2011 n. 14, il quale ha stabilito che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012”;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO CHE:

- il cambiamento del quadro normativo consente per l'anno 2012 di intervenire nell'ambito del potere impositivo locale non esclusivamente sul fronte dell'addizionale comunale all'IRPEF ma anche in relazione ad altre entrate di carattere tributario tra le quali l'imposta municipale propria di nuova istituzione;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- in data odierna questo Consiglio ha fissato, con propria deliberazione, le quote relative all'imposta municipale propria anche al fine di far fronte ai tagli imposti dalle "manovre susseguitesesi dal 2010 ad oggi per la cui copertura era stato disposto, con la deliberazione sopra richiamata, l'aumento dell'addizionale con la fissazione dell'aliquota pari allo 0,6%;
- l'introduzione dell'addizionale Irpef nel nostro Comune è avvenuta, secondo la normativa allora vigente, in base ad un criterio proporzionale e non progressivo;
- tra le azioni di questa amministrazione, nel suo programma di mandato, il principio della redistribuzione del reddito, rappresenta un fondamento;
- appare opportuno, in luogo dell'aumento allo 0,6%, rimodulare il peso dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità introducendo criteri di progressività che, almeno in via presuntiva e previsionale, siano in grado comunque di garantire una sostanziale invarianza di gettito rispetto all'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,4%;

RITENUTO, pertanto, di:

- revocare la propria precedente deliberazione n. 50 del 29 novembre 2010 che ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,6% (zerovirgola sei per cento) con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
- differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

Redditi da	Redditi fino a	Aliquota addizionale
0	15.000	0,4%
15.001	28.000	0,41%
28.001	55.000	0,42%
55.001	75.000	0,75%
75.001		0,8%

- istituire una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000 euro;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Bernardelli Micol del gruppo "Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea), e n. 2 voti astenuti (Cilidonio Antonio e Moretti Fabio Umberto del gruppo "Reggiolo che cambia – PDL – Casini UDC), espressi per alzata di mano.

DELIBERA


1. DI REVOCARE la propria precedente deliberazione n. 50 del 29/11/2010 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef" che ha fissato per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale irpef nella misura dello 0,6% (zero virgola 6 per cento);
2. DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, le seguenti modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche":

Art. 1 - Variazione dell'aliquota.

1. L'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2012, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/09/1998 n. 360, con i seguenti scaglioni:

redditi da	Redditi fino a	Aliquota addizionale
0	15.000	0,4%
15.001	28.000	0,41%
28.001	55.000	0,42%
55.001	75.000	0,75%
75.001		0,8%

Art. 2 – Soglia di esenzione



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000 euro.

3. DI DARE atto che l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet e che le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2012.

DOPODICHE'

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione in considerazione della necessità di recepire la modifica dell'aliquota già approvata con la propria precedente deliberazione n. 50 del 29/11/2010;

Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Bernardelli Micol del gruppo "Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea), e n. 2 voti astenuti (Cilidonio Antonio e Moretti Fabio Umbero del gruppo "Reggiolo che cambia – PDL – Casini UDC), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile.



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to BERNARDELLI BARBARA

Il Segretario

F.to DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Publicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell'art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addi _____

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addi _____

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA
